



**COMUNE DI ORISTANO**  
*Comuni de Aristanis*

**REGOLAMENTO**  
***IN MATERIA DI RILASCIO DI***  
***AUTORIZZAZIONE PER LA***  
***SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI***  
***ALIMENTI E BEVANDE***

*(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 168 DEL 02.12.2003)*

# INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i> .....	pag. 2
Art. 2	<i>Tipologia di esercizi</i> .....	pag. 2
Art. 3	<i>Parametri numerici</i> .....	pag. 3
Art. 4	<i>Oggetto dell'autorizzazione</i> .....	pag. 4
Art. 5	<i>Criteri per il rilascio delle autorizzazioni</i> .....	pag. 5
Art. 6	<i>Domanda di autorizzazione</i> .....	pag. 6
Art. 7	<i>Rilascio delle autorizzazioni</i> .....	pag. 7
Art. 8	<i>Validità temporale dell'autorizzazione</i> .....	pag. 8
Art. 9	<i>Autorizzazioni stagionali</i> .....	pag. 8
Art. 10	<i>Possibilità di rilascio di più autorizzazioni di esercizio per uno stesso locale. Loro trasferibilità, anche separata</i> .....	pag. 9
Art. 11	<i>Superficie di somministrazione</i> .....	pag. 9
Art. 12	<i>Trasferimento degli esercizi</i> .....	pag. 9
Art. 13	<i>Modificazioni strutturali degli esercizi</i> .....	pag. 10
Art. 14	<i>Subingresso – reintestazione – cessazione</i> .....	pag. 10
Art. 15	<i>Subentro e contestuale trasferimento di sede</i> .....	pag. 12
Art. 16	<i>Commissione Pubblici Esercizi</i> .....	pag. 13
Art. 17	<i>Competenze dirigenziali</i> .....	pag. 13
Art. 18	<i>Casi di revoca</i> .....	pag. 13
Art. 19	<i>Sanzioni</i> .....	pag. 14
Art. 20	<i>Norma di salvaguardia</i> .....	pag. 14
Art. 21	<i>Entrata in vigore</i> .....	pag. 14

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

In attesa dell'emanazione del Regolamento di Esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle ulteriori direttive regionali previste dal IV° comma dell'art. 3 della legge stessa, il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

## **Art. 2 - Tipologia di esercizi**

- 1) I pubblici esercizi per i quali sono rilasciabili le autorizzazioni sono distinti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 25.8.1991 n.287, in:
  - a. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
  - b. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  - c. esercizi di cui alle lettere a) e b) , nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  - d. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- 2) Gli esercizi di cui sopra hanno la facoltà di vendere per asporto le bevande, nonché per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a), i pasti che

somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e pasticceria.

### **Art. 3 - Parametri numerici**

- 1)** Per garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e anche delle abitudini di consumo extradomestico, il sindaco con propria ordinanza determina, su conforme parere delle commissioni di cui all'art. 6 della L. 287/91, un parametro numerico che assicuri, per ciascuna tipologia di esercizio e zona commerciale, il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- 2)** Per razionalizzare l'apparato distributivo, renderlo disponibile e rispondente alle esigenze del pubblico, il sindaco fissa il parametro numerico suddividendo il territorio comunale in "zone commerciali" tenendo conto degli elementi ottenuti dalla rilevazione della rete distributiva e del prevedibile insediamento residenziale della popolazione.
- 3)** Il parametro fissato con le modalità sopra indicate ha validità, ai sensi dell'art. 2 della legge 5.1.1996, n. 25, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione della legge 287/91 ed è soggetto a revisione triennale in funzione delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute.
- 4)** In caso di cessazione di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (per chiusura, revoca), sarà recuperata, a livello di zona, una unità o numero per ogni esercizio che cessa dello stesso tipo. L'unità recuperata incrementa il parametro numerico di zona e quindi può essere rassegnata solo ed esclusivamente nella stessa zona.

- 5) Per il rilascio di autorizzazioni di tipologia c), in esercizi in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, in conformità al VI° comma dell'art. 3 della legge 287/91, non possono essere fissati limiti numerici.
- 6) Qualora tale attività non sia prevalente il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande seguirà i criteri previsti per gli esercizi di tipologia a), b) e d). L'elemento per la valutazione della prevalenza è rappresentato dal rapporto tra la superficie utilizzata per l'attività di trattenimento/svago e la superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e/o bevande: tale rapporto non dovrà essere inferiore al 60% della superficie totale.
- 7) L'autorizzazione all'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipologia A e B all'interno di centri commerciali di cui all'art. 4 ,comma 1 lettera g) del decreto legislativo 31.3.1998,n. 114, può essere rilasciata anche in soprannumero rispetto al parametro numerico fissato.
- 8) Inoltre, in deroga ai limiti numerici di cui al presente articolo, è sempre consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblici esercizi pertinenti e funzionali ad Amministrazioni Pubbliche, o interni a complessi sportivi.
- 9) Per complessi sportivi si intendono:
  - a. almeno tre impianti sportivi della stessa tipologia;
  - b. almeno due impianti sportivi di diversa tipologia
- 10) I pubblici esercizi autorizzati in forza di tali deroghe sono sottoposti al vincolo della non trasferibilità dalla struttura cui sono pertinenti.

#### **Art. 4 - Oggetto dell'autorizzazione**

- 1) Ai sensi dell'art. 3 della legge n.287/91 le autorizzazioni sono rilasciate, nel rispetto dei parametri fissati, per i casi seguenti:

- a. apertura di nuovi esercizi
- b. aggiunta di nuove tipologie in esercizi esistenti
- c. trasferimento da zona a zona

#### **Art. 5 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni**

- 1) Le autorizzazioni disponibili a seguito della fissazione del parametro numerico saranno assegnati tramite avviso pubblico che comunicherà i termini e le modalità per la presentazione delle domande.
- 2) Per l'assegnazione delle autorizzazioni si forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
  - a. Trasferimento fuori zona degli esercizi esistenti;
  - b. Richiesta di rilascio di autorizzazione in un esercizio già esistente con diversa tipologia;
  - c. Anzianità di iscrizione al Registro ditte / Registro Imprese per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (data di iscrizione come risultante da certificazione CCIAA)
  - d. Soggetto che non è mai stato titolare di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande in tutto il territorio nazionale;
  - e. Soggetto che non è titolare, al momento della presentazione della domanda, di altre autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande in tutto il territorio nazionale (alternativo al punto "d");
- 3) Nell'ipotesi di domande concorrenti, cioè in caso di attribuzione dello stesso punteggio a più domande, tra quelle di nuova apertura e di trasferimento, è concessa priorità a queste ultime.

- 4) In caso di ulteriore concorrenza sarà effettuato pubblico sorteggio alla presenza dei richiedenti interessati, che saranno informati della data mediante apposita comunicazione.
- 5) La previsione dei punteggi correlati a ciascuno dei criteri sopra indicati è determinata dal Sindaco contestualmente alla fissazione dei parametri numerici.
- 6) La graduatoria è formata con riferimento a ciascuna tipologia di autorizzazione disponibile e alla specifica zona commerciale, viene approvata dal dirigente ed è pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio.
- 7) Le autorizzazioni vengono assegnate in base all'ordine di graduatoria.
- 8) Nel caso in cui una autorizzazione venga assegnata ad un soggetto in graduatoria, e torni ad essere disponibile per il rilascio a seguito di decadenza e revoca (per mancata attivazione), rinuncia del soggetto assegnatario o altri motivi, l'autorizzazione verrà assegnata al soggetto che segue in graduatoria. Nel caso in cui non ci siano altri soggetti in graduatoria verrà emanato un nuovo avviso.
- 9) La graduatoria ha la validità di 15 mesi dall'approvazione.

#### ***Art. 6 - Domanda di autorizzazione***

- 1) La domanda di rilascio di autorizzazione, indirizzata al Sindaco, dovrà essere in competente bollo e dovrà essere completa delle indicazioni richieste dalla legge 287/91 e dalle altre vigenti normative, e cioè:
  - cognome e nome, data di nascita, domicilio e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita Iva;

- estremi dell'iscrizione REC per la somministrazione (numero e data di iscrizione, Camera di Commercio presso cui si è iscritti). In caso di società: estremi di iscrizione REC del legale rappresentante ovvero di un suo delegato;
- indirizzo esatto: via, numero civico, piano, presso il quale si vuol localizzare l'esercizio;
- tipologia dell'esercizio richiesto;
- titolo di disponibilità (proprietà, affitto od altro);
- superficie di somministrazione, espressa in metri quadrati;
- dichiarazione sostitutiva del richiedente di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e di non essere in corso in alcuna delle misure di sicurezza o prevenzione che ai sensi della vigente legislazione antimafia (Legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni) costituiscono cause di divieto;
- eventuali titoli per il computo del punteggio

**2)** Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria in scala 1:100 dei locali ove verrà insediato l'esercizio;
- In caso di società, l'atto costitutivo.

### ***Art. 7 - Rilascio delle autorizzazioni***

- 1)** L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia iscritto al registro esercenti per l'attività di somministrazione.
- 2)** Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del servizio accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno,



ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva

- 3) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locale e degli edifici nella varie zone urbane.
- 4) Al momento del rilascio delle nuove autorizzazioni non si procede più alla classificazione in categorie dei pubblici esercizi prevista dal D.M. 22/2/1977, in quanto, su conforme parere del Ministero delle Attività Produttive del 20/3/2001, prot. n. 504052, detta norma deve intendersi superata, essendo stata abrogata la Legge 14/10/1974, n. 524, che ne prevedeva l'emanazione.

#### **Art. 8 - Validità temporale dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio ed è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi. L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

#### **Art. 9 - Autorizzazioni stagionali**

- 1) Le autorizzazioni a carattere stagionale sono equiparate alle altre autorizzazioni di cui al presente regolamento, ad eccezione della disciplina sul periodo di apertura dell'attività durante l'anno.
- 2) In particolare, l'apertura stagionale di un pubblico esercizio è consentita per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 210 giorni consecutivi. Qualora tale periodo coincida con la stagione invernale, può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
- 3) Il periodo temporale dell'esercizio stagionale è determinato dal sindaco contestualmente all'approvazione dei parametri numerici e corrisponde a

quello nel quale la maggiore affluenza di utenza nel territorio comunale determina un rialzo sensibile della domanda.

**Art. 10 - Possibilità di rilascio di più autorizzazioni d'esercizio per uno stesso locale. Loro trasferibilità, anche separata.**

- 1) Per uno stesso locale è consentito il rilascio di più autorizzazioni corrispondenti ai vari tipi di esercizio, fatti salvi i divieti di legge.
- 2) Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad un altro locale od altra sede, anche separatamente, con le modalità e nei limiti e previste di cui al successivo art. 12.

**Art. 11 - Superficie di somministrazione**

- 1) La superficie di somministrazione di un pubblico esercizio è costituita dai locali destinati all'attività di somministrazione, ivi compresa l'area occupata da banchi scaffalature, tavoli, vetrine, espositori delle merci e simili, purchè contigua e collegata, funzionalmente e direttamente, al pubblico esercizio.
- 2) Non costituiscono superficie di somministrazione: l'area destinata a magazzino, depositi, locali di lavorazione e servizi, nonché le aree pubbliche eventualmente occupate.
- 3) Non fa altresì parte della superficie di somministrazione l'area occupata da sale da gioco, sale da biliardo, sale destinate a funzioni di trattenimento e svago e simili.

**Art. 12 - Trasferimento degli esercizi**

- 1) Il trasferimento di un esercizio già esistente nell'ambito della stessa zona commerciale, a condizione che il nuovo locale possenga i requisiti di

sorvegliabilità, edilizi, urbanistici e igienico-sanitari, è soggetto a semplice comunicazione al Sindaco, da effettuarsi almeno trenta giorni prima del trasferimento stesso per permettere la verifica delle condizioni di sorvegliabilità dei locali.

- 2) Il trasferimento di un esercizio in diversa zona commerciale è soggetto a specifica autorizzazione nei limiti di cui al precedente art. 5. ed è subordinato alla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili nella zona entro la quale si intende effettuare il trasferimento.

### ***Art. 13 - Modificazioni strutturali degli esercizi***

- 1) Le modificazioni strutturali (ampliamenti, riduzioni, variazioni degli accessi, etc.) che non costituiscano trasferimento dell'esercizio devono essere comunicate al Sindaco almeno trenta giorni prima della loro attuazione; alla comunicazione deve essere allegata una planimetria, in scala 1:100, nella quale siano evidenziati lo stato di fatto dell'esercizio nonché le variazioni che s'intendono apportare allo stesso.
- 2) L'attivazione dell'esercizio, a modificazioni realizzate, non può avvenire prima di aver ottenuto l'agibilità dei locali nonché l'autorizzazione sanitaria essendo prescritto che le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria nonché di quelle sulla sorvegliabilità dei locali.

### ***Art. 14 - Subingresso – Reintestazione – Cessazione***

- 1) Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione stessa, a

condizione che il subentrante sia regolarmente iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.

- 2) Il subingresso comporta la sola variazione del titolare, non dei locali sede dell'esercizio, ed è soggetto a sola comunicazione al Comune nella quale deve essere espressamente dichiarato:
  - che il subentrante è in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;
  - che i locali non hanno subito alcuna modificazione rispetto a quelli originari;
  - che è in possesso dell'idoneità personale alla somministrazione di alimenti e bevande.
- 3) Il subingresso dà luogo solo alla reintestazione dell'autorizzazione amministrativa originaria. Conserva, pertanto, i termini di scadenza originari e gli obblighi di rinnovo.
- 4) In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione a cui subentra e, qualora l'attività fosse sospesa, dovrà riattivarla entro il periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione (12 mesi), eventualmente prorogabile per comprovata necessità, pena la decadenza.
- 5) Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
- 6) La comunicazione di reintestazione, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, deve essere presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione.
- 7) L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purchè abbiano nominato con la maggioranza

indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società.

- 8) L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti suddetti hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione.
- 9) Il subentrante per atto tra vivi, non iscritto al REC alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, non può esercitare l'attività prima di aver ottenuto l'iscrizione e comunicato il subentro.
- 10) Qualora, in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovrà essere richiesta la reintestazione producendo la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.
- 11) Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto a darne comunicazione al Comune.

#### **Art. 15 - *Subentro e contestuale trasferimento di sede***

- 1) In caso di comunicazione di subingresso e contestuale richiesta di autorizzazione per trasferimento di sede dell'esercizio in altri locali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
  - Qualora l'esercizio sia in attività, il subentrante può proseguirla, previa comunicazione del subentro entro 30 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
  - Una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, l'intestatario dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione è comunque decaduta d'ufficio.

- Qualora l'attività dell'esercizio sia sospesa, il subentrante può:
  - a. attivare l'esercizio nella sede originaria, entro la data di scadenza della sospensione e una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione è comunque decaduta d'ufficio;
  - b. non attivare l'esercizio nella sede originaria ma attivarla, invece, nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione, purché in possesso di autorizzazione e comunque entro 180 giorni dal rilascio di quest'ultima.
  - c. Qualora tale periodo sia insufficiente, potrà richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione con congrua motivazione. Scaduto tale termine senza aver attivato, l'autorizzazione decade.
  - d. L'erede non in possesso di iscrizione al REC può proseguire l'attività nei locali oggetto del subingresso. Una volta ottenuta l'iscrizione l'eventuale trasferimento è regolato dalle norme relative.

#### ***Art. 16 - Commissione Pubblici Esercizi***

- 1) La Commissione Pubblici Esercizi, prevista dalla Legge 287/91 esprime pareri sulla fissazione dei criteri e parametri numerici atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili.
- 2) L'espressione del parere non costituisce sospensione del procedimento.

#### ***Art. 17 - Competenze dirigenziali***

- 1) Al Dirigente spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi, ogni altro atto gestionale inerente la materia.

## **Art. 18 - *Casi di revoca***

- 1) L'autorizzazione di cui all'art.3 della Legge 287/1991 è revocata:
  - qualora il titolare d'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovate necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
  - qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto al R.E.C. per la somministrazione;
  - qualora venga meno la *rispondenza* dello stato dei locali ai criteri *stabiliti* dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M.17.12.1992,n.564 sulla sorveglianza.

## **Art. 19 – *Sanzioni***

- 1) Si applicano alle violazioni alla disciplina sui pubblici esercizi le sanzioni previste dall'art.10 della Legge n.287/1991.
- 2) Per le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento non disciplinate dalla norma citata dell'art.10 della Legge n.287/1991 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3098,00 con le modalità di cui alla Legge n.689/1981.

## **Art. 20 – *Norma di salvaguardia***

- 1) Il presente regolamento non si applica alle attività già esistenti.

## **Art. 21 – *Entrata in vigore***

- 1) Il presente regolamento, verrà reso pubblico nelle forme di legge, ed entra in vigore, una volta divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione, dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio per almeno 15 gg.